

TRADUZIONE E ASSEVERAZIONE DI DOCUMENTI (C.D. TRADUZIONE GIURATA) E SUCCESSIVA LEGALIZZAZIONE O APOSTILLE PER L'USO ALL'ESTERO (rel. 12.10.2020)

N.B. – Anche se la guida è localizzata per la provincia di Ancona, le informazioni generali sono valide in tutto il territorio nazionale, salvi gli adattamenti richiesti caso per caso.

I documenti scritti in una lingua straniera (o più lingue, nel caso di plurilingue), possono essere tradotti in italiano¹, per l'uso in Italia, da chiunque conosca almeno una delle lingue di origine e l'italiano².

Una volta effettuata la traduzione (con un programma di videoscrittura e una grafica simile all'originale), la persona che attesta la fedeltà della traduzione all'originale deve procedere **personalmente** alla relativa **asseverazione**, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto, ai sensi dell'art. 5 del [R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366](#), dal Cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario³ (compreso l'Ufficio del Giudice di Pace).

Un aiuto per la ricerca dei traduttori nelle varie lingue può venire dall'[Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio](#) del Tribunale⁴ e dal [Ruolo periti ed esperti della Camera di Commercio](#).

IMPORTANTE: Per molte finalità, fra le quali rientra la richiesta della cittadinanza italiana, è necessaria la terzietà del traduttore, che non può dunque essere la stessa persona (o una delle persone) menzionata nel documento da tradurre.

È sempre consigliabile informarsi preventivamente, nella Cancelleria interessata, sugli eventuali requisiti localmente richiesti per il traduttore e per le modalità tecniche della traduzione: ad esempio, alcune Cancellerie accettano traduzioni di più documenti con un solo verbale, altre esigono l'iscrizione del traduttore nei registri dei Tribunali o Camere di Commercio, altre ancora hanno una nozione differente della terzietà.

In alternativa, anche ai notai è concessa la facoltà di ricevere atti di asseverazione con giuramento di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera, ai sensi dell'art. 1, n. 4, del [R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358](#).

Queste due modalità di traduzione sono spesso utilizzabili anche per l'estero, di solito nel caso di documenti scritti in italiano¹ (o *anche* in italiano¹, nel caso di plurilingue) e tradotti in un'altra lingua: in questo caso, può essere necessario far prima legalizzare la firma del Cancelliere o del Notaio dalla competente Procura presso il Tribunale⁵, procedendo poi a una seconda legalizzazione presso la rappresentanza diplomatica o consolare estera competente per lo Stato di destinazione e accreditata in Italia; tuttavia, dato che la materia è regolata esclusivamente dalla legge dello Stato di destinazione, si dovranno verificare preventivamente sia l'ammissibilità di queste modalità di traduzione che la necessità di una o entrambe le predette legalizzazioni: si consiglia al riguardo di informarsi presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare, individuabile dagli [elenchi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale](#).

Per l'uso negli [Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#), la doppia legalizzazione viene invece sostituita dall'*Apostille*, la cui competenza appartiene anch'essa alla competente Procura presso il Tribunale; è prevista l'esenzione anche dall'*Apostille* per l'uso in Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria, o qualora si ricada nei casi previsti dal [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#) (e fatto salvo quanto previsto dalla [Convenzione di Atene del 15 settembre 1977](#), alla quale si fa rinvio).

In ogni caso, la traduzione deve essere completa, dovendo quindi comprendere (nel caso si tratti di un atto pubblico italiano) anche l'eventuale legalizzazione apposta sull'originale da tradurre; non è invece strettamente necessaria la traduzione dell'eventuale *Apostille*⁶, ma alcuni Stati esteri potrebbero pretenderla ugualmente, quindi è bene informarsi preventivamente.

Possono inoltre sussistere altri casi di esenzione, ai sensi di accordi e convenzioni internazionali o normative comunitarie settoriali, sui quali è sempre consigliabile documentarsi preventivamente, utilizzando ad esempio il motore di ricerca [dell'Archivio dei Trattati internazionali Online ATRIO](#), curato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, **esclusivamente per gli atti da trascrivere nello stato civile dei Comuni italiani**, il giuramento del traduttore può essere ricevuto direttamente dal relativo ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 22 del [D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396](#).

¹ O in una delle altre lingue in uso nello Stato (cfr. le [comunicazioni dell'Italia ai sensi del Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)) o delle lingue ammesse a tutela, ai sensi della [legge 15 dicembre 1999, n. 482](#), in materia di minoranze linguistiche storiche e relativo regolamento di attuazione [D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345](#).

² O una delle altre lingue in uso nello Stato o delle lingue ammesse a tutela (cfr. nota 1).

³ Nel Tribunale di Ancona si effettua presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (piano terra, Torre B – Tel. 0715062237/0715062238/0715062125), mentre nella provincia di Ancona gli [Uffici del Giudice di Pace](#) si trovano in Ancona, Fabriano, Jesi, Senigallia: tuttavia, non sempre gli Uffici del Giudice di Pace effettuano le asseverazioni, per cui è necessario informarsi preventivamente, anche per le modalità tecniche e operative delle quali nel seguito.

⁴ Nel Tribunale di Ancona l'Albo è tenuto dalla [Segreteria Amministrativa del Tribunale](#) (4° piano, Torre A – Tel. 0715062239/0715062422/0715062553).

⁵ Nella Procura presso il Tribunale di Ancona è competente la Segreteria Civile (4° piano, Torre B, stanza n. 7 – Tel. 0715062319).

⁶ Cfr. [Apostille Handbook](#), paragrafo 312.